

LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge contro il cyberbullismo. Il provvedimento, composto da sette articoli, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con particolare attenzione alla tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore vittima di episodi di cyberbullismo, nonché il genitore, potrà chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Se i gestori non si attivano tempestivamente, l'istanza potrà essere inoltrata al Garante per la Privacy che interviene entro 48 ore. Sul lato della prevenzione, la legge introduce una serie di previsioni generali quali l'adozione di linee guida da parte del Ministero dell'istruzione, l'individuazione in ogni scuola del docente referente per il contrasto del cyberbullismo, il coinvolgimento degli studenti, il rafforzamento dei programmi di educazione all'uso consapevole della rete, il finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole per il contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità. Previsto inoltre l'obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, di attivare percorsi di sostegno alle vittime e di rieducazione dei bulli. In proporzione alla gravità degli atti, dovranno essere previste specifiche sanzioni disciplinari nei regolamenti di istituto, ispirate, comunque, alla funzione rieducativa. Un tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio avrà il compito di elaborare un piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, monitorare il fenomeno con la collaborazione della polizia postale e lavorare a un codice di regolamentazione per gli operatori della rete e promuovere campagne informative e di sensibilizzazione. È stato inoltre introdotto l'ammonizione da parte del questore, allo scopo di evitare l'azione penale e rendere al tempo stesso il "bullo" consapevole della gravità dell'atto compiuto. Quanto ai finanziamenti, vengono stanziati 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo.

Come sottolineato in Aula dalla relatrice per la Commissione Giustizia Micaela Campana (PD), «il web è uno spazio liquido, dove la reazione non ha mai lo stesso impatto dell'azione e (...) le vittime del cyberbullismo rappresentano una sconfitta del sistema educativo e lo sprone a fare qualcosa di concreto per la prevenzione, ma anche per la repressione degli atti di violenza perpetrati». In termini generali, come ribadito anche dal relatore per la Commissione Affari sociali Paolo Beni (PD), il testo modificato dal Senato – diventato legge – «pur senza stravolgere quello approvato dalla Camera, ne limita di fatto la portata, circoscrivendo l'ambito di applicazione della legge al solo cyberbullismo ed esclusivamente in riferimento ai minori, sia in veste di vittime che di autori. Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura ampliava invece l'ambito di intervento del provvedimento, estendendone l'applicabilità anche ai maggiorenni e al bullismo in generale e introducendo norme di

carattere penale, sotto forma di nuove circostanze aggravanti per il reato di stalking telematico, già esistente nel nostro ordinamento».

Pur essendo tali temi meritevoli di una discussione più ampia, il testo offre comunque le prime risposte concrete a un problema molto sentito, visto anche il moltiplicarsi di episodi che rendono necessario un intervento legislativo in materia di cyberbullismo. Pertanto, facendo prevalere il senso di responsabilità, è stato ritenuto opportuno non procedere ad ulteriori modifiche, anche al fine di non vanificare il lavoro finora svolto dalle due Camere con un'ulteriore lettura da parte del Senato, in vista dell'approssimarsi della scadenza della legislatura e dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (AC 3139-B) – relatori di maggioranza Micaela Campana (PD) per la II Commissione Giustizia e Paolo Beni (PD) per la XII Commissione Affari Sociali – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati. Il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera¹ (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017).

IL VUOTO NORMATIVO E L'INCIDENZA DEL FENOMENO

Nell'ordinamento giuridico italiano **non ci sono norme specifiche in questa materia**² e tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale. Ma la necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di cyberbullismo emerge dalla constatazione del **forte incremento che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale**, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca. Problema su cui influisce in modo determinante la diffusione dell'uso dei dispositivi telematici e dell'accesso ad internet da parte dei giovanissimi, con la conseguenza che la rete e in particolare i social media divengono oggi l'ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione tipici del bullismo.

I PRINCIPALI INTERVENTI DEL PROVVEDIMENTO

Definizioni: cosa è il cyberbullismo e cosa si intende per gestore sito internet

Ai fine della legge, per “**cyberbullismo**” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali **in danno di minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line*

¹ v. [dossier n. 170](#) “Disposizioni per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” sul sito <http://www.deputatipd.it/dossier>.

² v. [dossier n. 439](#) Gennaio 2017 “Cyberbullismo. note sull'AS n. 1261-C” del Servizio studi del Senato.

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui **scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori** ponendo in atto un serio **abuso**, un **attacco dannoso**, o la loro **messa in ridicolo**.

Dalla definizione di **gestore del sito internet**, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

Tutela della dignità del minore e intervento del Garante per la Privacy

Il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, **può chiedere** al gestore del sito internet, del *social media* o del servizio di messaggistica **di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete**. Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede³.

Piano d'azione integrato e monitoraggio

Verrà istituito presso la **Presidenza del Consiglio un Tavolo tecnico** che dovrà predisporre **un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia**, nonché un sistema di **raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione**. Il piano sarà integrato con il **codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete internet), e dovrà stabilire le iniziative di informazione e prevenzione del fenomeno; alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di **attivare sui principali media campagne informative periodiche** di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati.

Misure in ambito scolastico: un docente anti-cyberbulli in ogni scuola

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur)** ha il compito di **predisporre le linee di orientamento di prevenzione e contrasto** (per il triennio 2017-2019) puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico; sulla promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in *peer education*) nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; sulla previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

Alle **scuole di ogni ordine e grado** è demandata la **promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet** e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo.

In ogni istituto tra i docenti sarà individuato **un referente** per le iniziative contro il cyberbullismo, che coordinerà le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei

³ Ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in Materia di protezione dei dati personali*).

fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente i genitori (o i tutori e gli esercenti la responsabilità genitoriale) dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo **e di attivare adeguate azioni di carattere educativo.**

Agli **uffici scolastici regionali** è invece demandata la promozione della pubblicazione di bandi per il **finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per **azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità.**

I servizi sociali territoriali adatteranno progetti di sostegno ai minori vittime di atti di cyberbullismo nonché **iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti.**

Sostegno alla Polizia postale

Sono previste misure di **sostegno all'attività della Polizia postale**, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un **finanziamento di 203.000 euro** all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del **Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet.**

Ammonimento da parte del questore

L'ammonimento è una disciplina mutuata da quella dello *stalking* (art. 612-bis c.p.), finalizzata sia **ad evitare il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto:** fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia da parte delle vittime (per ingiuria, diffamazione, minacce o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet), il questore potrà infatti convocare il minore (di età superiore agli anni quattordici) responsabile di atti di cyberbullismo **nei confronti di altro minore**, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. **L'ammonimento avviene sempre alla presenza di almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale) e ne viene redatto processo verbale.** Al compimento della maggiore età, l'ammonimento cessa di avere effetto.